

Comunicazione del 10 novembre 2020. Esclusione di alcune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo dell'indice di leva finanziaria alla luce della pandemia di COVID-19 - Esercizio della discrezionalità per le banche meno significative.

Il Regolamento (UE) n. 2020/873 (c.d. CRR “*Quick fix*”) ha introdotto modifiche e integrazioni al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per contenere gli impatti dell'emergenza sanitaria COVID-19 per il sistema economico e finanziario. Con riferimento alla disciplina dell'indice di leva finanziaria, l'art. 500-ter CRR, introdotto dal CRR “*Quick fix*”, consente alle banche di escludere, fino al 27 giugno 2021, dalla misura dell'esposizione complessiva le esposizioni verso la banca centrale rappresentate da: *a)* monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale; e *b)* attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale, se l'autorità competente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie.

Il 17 settembre 2020 la Banca centrale europea (BCE), nelle sue funzioni di banca centrale, ha dichiarato che gli impatti della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'area dell'euro hanno richiesto significativi accomodamenti della politica monetaria che, a loro volta, richiedono il corretto funzionamento del canale di trasmissione della politica monetaria rappresentato dal sistema bancario ⁽¹⁾. Il Consiglio Direttivo della BCE ha quindi confermato, per l'area dell'euro, l'esistenza delle circostanze eccezionali per l'esclusione delle esposizioni verso la banca centrale dal calcolo dell'indicatore di leva finanziaria.

Tenuto conto di quanto dichiarato dalla BCE, con la presente comunicazione la Banca d'Italia stabilisce e dichiara pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione, fino al 27 giugno 2021 ⁽²⁾, delle esposizioni verso la banca centrale di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 500-ter, paragrafo 1, CRR dalla misura dell'esposizione complessiva per il calcolo dell'indicatore di leva finanziaria al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie.

L'esclusione delle esposizioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo 500-ter, paragrafo 1, CRR si applica alle esposizioni verso le banche centrali dell'Eurosistema di cui alla Decisione (UE) 1306/2020 della Banca Centrale Europea, art. 2, comma 2 ⁽³⁾.

Considerato il contesto di necessità e di urgenza e tenuto conto che dalla concessione dell'esenzione non derivano costi aggiuntivi per gli operatori, la Banca d'Italia non ha condotto una consultazione pubblica né un'analisi di impatto ⁽⁴⁾.

La presente comunicazione ha natura di atto normativo generale vincolante per le banche e i gruppi bancari meno significativi ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito *web* della Banca d'Italia.

¹ Cfr. Comunicazione del Consiglio Direttivo della BCE del 17 settembre 2020;

<https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200917~f3f03398d2.en.html>.

² Le banche saranno tenute a rispettare un requisito minimo di indice leva finanziaria minima dal 28 giugno 2021 (requisito di Primo Pilastro), in base a quanto previsto dal CRR come modificato dal Regolamento (UE) n. 876/2019 (cd. CRR2). A partire da questa data, per esentare le esposizioni verso le banche centrali sarà necessaria l'emanazione di una nuova decisione da parte della Banca d'Italia.

³ Esposizioni verso le banche centrali dell'Eurosistema relative a depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale (*deposit facility*) o a saldi detenuti in conti di riserva, inclusi fondi detenuti al fine di soddisfare l'obbligo di riserve minime. Cfr. Decisione (UE) 2020/1306 della Banca Centrale Europea;

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1306&from=EN>

⁴ Cfr. articolo 8, comma 1, del Provvedimento del 9 luglio 2019 “Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262